



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

e dal Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali (DI MAIO)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (TONINELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBRE 2019

Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	16
Disegno di legge	»	28
Testo del decreto-legge	»	29

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto-legge contiene disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e in particolare per garantire la tutela economica e normativa di alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i cosiddetti *riders*, lavoratori con disabilità, LSU (lavoratori socialmente utili)/LPU (lavoratori di pubblica utilità), lavoratori precari.

Il decreto contiene, inoltre, disposizioni per supportare l'attuazione del reddito di cittadinanza rimessa in gran parte all'INPS che quindi necessita, con urgenza, di rafforzare le proprie strutture amministrative.

Il provvedimento reca, altresì, disposizioni per fare fronte a importanti crisi industriali in corso in vari territori del Paese, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti.

Il presente decreto-legge si articola in 2 capi, il primo dedicato alle disposizioni in materia di tutela del lavoro e il secondo contenente disposizioni relative alle crisi aziendali e agli ammortizzatori sociali.

Di seguito si illustra nello specifico il contenuto dei singoli articoli.

CAPO I – TUTELA DEL LAVORO ARTICOLI 1, 2 e 3 – *RIDERS*

L'articolo 1 apporta modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, includendo le prestazioni che si svolgono attraverso il ricorso a piattaforme e sistemi di organizzazione delle prestazioni di lavoro sia digitali che non digitati (per esempio un si-

stema di smistamento di chiamate telefoniche) tra le prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e organizzate dal committente, ai fini dell'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Sono altresì ampliate talune tutele in favore degli iscritti alla gestione separata tra le quali va evidenziata la revisione del requisito minimo di contribuzione – dai 3 mesi attuali a un solo mese – richiesto all'iscritto nei dodici mesi antecedenti l'evento tutelato, affinché lo stesso possa beneficiare delle prestazioni relative a congedo di maternità obbligatorio, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera.

Al contempo, la proposta introduce una modifica della prestazione collegata alla degenza ospedaliera, prevedendo un aumento pari al 100 per cento di tale indennità; l'incremento interessa anche l'indennità di malattia dal momento che la normativa vigente prevede che quest'ultima prestazione venga erogata con un importo pari al 50 per cento di quello relativo alla degenza ospedaliera.

L'articolo aggiunge inoltre al capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, un capo *V-bis* dedicato alla « Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali », nel quale sono stabiliti livelli minimi di tutela dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro non subordinato – nelle attività di consegna di beni per conto altrui – ovvero sia su richiesta di un soggetto terzo in favore di un determinato destinatario (cliente) – in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, let-

tera a), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme sia digitali che non digitali. Per quanto riguarda i « veicoli » si tratta sia di biciclette che di moto o motorini o simili con due o più ruote.

Tali lavoratori possono essere pagati – in misura non prevalente – in base alle consegne effettuate; viene inoltre lasciata all'autonomia negoziale la possibilità di definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.

Tra le disposizioni poste a tutela di detti lavoratori va menzionata la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, considerato che l'impresa che si avvale della piattaforma è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per la determinazione del premio INAIL, in ragione della peculiarità del rapporto, la disposizione in esame assume come base imponibile la retribuzione convenzionale giornaliera prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente con l'impresa titolare della piattaforma digitale.

Le disposizioni di cui ai nuovi articoli 47-bis e 47-ter del citato decreto legislativo n. 81 del 2015 si applicano dopo centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

L'articolo 47-quater istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente

derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni.

L'articolo 2 modifica il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevedendo che le prestazioni collegate alla disoccupazione dei collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata – la cosiddetta « *dis-coll* » – possano essere concesse in presenza di almeno un mese di contribuzione (e non più tre come richiesto dalla normativa vigente) nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro fino all'evento di disoccupazione.

L'articolo 3 individua, infine, la copertura finanziaria.

ARTICOLO 4 – ANPAL SERVIZI

L'articolo 4 è volto a consentire alla società in *house* ANPAL Servizi Spa, di procedere a una modifica della composizione contrattuale del proprio organico (da lavoratori a tempo determinato e collaboratori a lavoratori a tempo indeterminato) nell'ambito della riorganizzazione in atto dei servizi per l'impiego, funzionale ai nuovi compiti assegnati in seguito all'introduzione del reddito di cittadinanza e della nuova programmazione comunitaria. A tal fine la società *in house* procederà con un percorso di assunzioni a tempo indeterminato, al quale farà fronte con le risorse ordinariamente utilizzate per le spese di personale e con le ulteriori risorse assegnate dall'articolo in esame, pari a un milione di euro annui a decorrere dal 2019. Conseguentemente si dispone l'abrogazione dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che aveva destinato un milione di euro alla stabilizzazione del personale a tempo determinato della società mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami. Le relative risorse, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, vengono aggiunte alle risorse già destinate al-

l'ANPAL Servizi Spa, dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con la precisazione che 10 milioni di euro sono destinati alle spese di funzionamento e un milione di euro alle ulteriori spese per il personale. Con quest'ultima precisazione si intende sottolineare, da un lato, che le spese di personale di ANPAL Servizi Spa non sono limitate dallo stanziamento in atto, dall'altro, che non vengono meno le risorse già utilizzate da ANPAL Servizi Spa per finanziare le spese di personale.

ARTICOLO 5 - MISURE URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE INPS

L'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni prevede che: « In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e nei limiti della dotazione organica dell'INPS, a decorrere dall'anno 2019 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto ».

La citata disposizione destina, pertanto, risorse finanziarie aggiuntive e straordinarie all'assunzione di personale dipendente chiamato ad attuare le nuove previsioni in tema di reddito di cittadinanza.

Il fabbisogno sostenibile dell'Istituto è pari a 28.770 unità di personale, di cui 21.304 unità di area C, nel rispetto dei limiti finanziari (« spesa massima sostenibile ») dell'ultima dotazione organica di cui alla determinazione presidenziale n. 59 del 2017.

Il presente articolo ridetermina i limiti della dotazione organica dell'INPS. Le risorse finanziarie aggiuntive saranno utilizzate per l'assunzione di n. 1003 candidati idonei del concorso pubblico, per titoli ed

esami, a 967 posti di consulente protezione sociale, area C, posizione economica C1, indetto con determinazione presidenziale 24 aprile 2018 n. 42, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a Serie speciale « Concorsi ed esami », il 27 aprile 2018, n. 34.

Le citate facoltà assunzionali straordinarie vanno a sommarsi alle seguenti assunzioni di personale di Area C:

- 962 unità, già autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 2017, e rimodulate a seguito di autorizzazione del Dipartimento della funzione pubblica del 10 aprile 2018;

- 256 unità, già autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 24 dicembre 2018;

- 165 unità, di cui 27 progressioni verticali, in corso di autorizzazione e calcolate sul risparmio di spesa derivante dalle cessazioni di tutto il personale relative all'anno 2017;

- 1500 unità, di cui 250 progressioni verticali, in corso di autorizzazione e calcolate sul risparmio di spesa derivante dalle cessazioni di tutto il personale relative all'anno 2018, assumibili con decorrenza giuridica ed economica dal 15 novembre 2019;

- 437 unità di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, assegnate con decreto ministeriale 24 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2018, (cfr. nota del Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 16900 del 12 marzo 2019);

- 266 unità calcolate sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2019.

L'Istituto procederà, pertanto, ad assumere n. 4.589 unità di area C; l'attuale consistenza del personale di area C è pari a 18.345 unità; in seguito alle assunzioni e alle cessazioni che interverranno nel corso dell'anno la dotazione organica di area C verrebbe a determinarsi in 21.304 unità.

ARTICOLO 6 - LSU/LPU

L'articolo si riferisce alla proroga sia delle convenzioni sottoscritte annualmente - ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera a), e lettera b) e comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - da questo Ministero con le regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sia dei contratti a tempo determinato di cui beneficiano presso gli enti pubblici calabresi i lavoratori socialmente utili suindicati e i lavoratori di pubblica utilità, nell'ambito degli speciali programmi di stabilizzazione occupazionale per essi avviati.

La disposizione proposta, in primo luogo, ha l'obiettivo di evitare che nel corso dell'anno si determinino soluzioni di continuità nell'erogazione degli assegni ai lavoratori socialmente utili e delle retribuzioni ai lavoratori che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato presso gli enti pubblici calabresi. L'interruzione dell'erogazione di assegni e retribuzioni altrimenti si verificherebbe alla data del 31 ottobre 2019, con inevitabili conseguenze sul piano sociale e di ordine pubblico, data la vastità della platea interessata di circa 8.500 lavoratori (di cui 4.500 LSU del bacino a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione circa 4.000 tra LSU/LPU della Calabria).

Detti lavoratori sono impiegati presso gli enti utilizzatori/datori di lavoro in massima parte presso servizi essenziali dei comuni. Il fenomeno sul territorio riguarda complessivamente oltre 500 enti in Basilicata, Cala-

bria, Campania, Puglia e Sardegna (di cui, circa 270 per i lavori socialmente utili e circa 235 per i contratti di lavoro a tempo determinato di LSU/LPU nel 2019).

In particolare, l'articolo, in relazione alle convenzioni LSU di cui al citato articolo 78, semplificherebbe notevolmente l'attività connessa alla gestione della platea poiché permetterebbe con un solo provvedimento amministrativo (decreto direttoriale) di disporre il pagamento degli assegni ai LLSUU per l'intero anno. Diversamente alla scadenza della proroga prevista (31 ottobre 2019) si dovrebbe precedere alla stipula di nuove convenzioni con le regioni per la copertura degli ultimi due mesi dell'anno e ciò - dati i tempi tecnici ineliminabili occorrenti e la coincidenza con gli adempimenti e i termini di chiusura dell'esercizio finanziario - potrebbe comportare il rischio che esse non si perfezionino in tempo utile. Rispetto all'attuazione dei processi di stabilizzazione presso gli enti pubblici calabresi, sul piano amministrativo, la proroga dei contratti a tempo determinato al 31 dicembre 2019 consentirebbe di semplificare detti processi permettendo il passaggio dei lavoratori interessati dal lavoro precario a tempo determinato - a quello stabile - a tempo indeterminato - scongiurando il ritorno dei medesimi allo stato di percettori di un semplice sussidio, alla scadenza del termine del 31 ottobre 2019. Ciò, peraltro, vanificando l'impegno anche di natura economica a valere sulle risorse statali, sinora profuso verso l'obiettivo della stabilizzazione.

ARTICOLO 7 - ISEE

Con la conversione del decreto-legge « crescita » è stato previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i redditi e i patrimoni rilevanti nell'ISEE vengano aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno solare precedente (quindi nel 2020 il riferimento è al 2018). Inoltre, è stato genericamente di-

sposta la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.

Appare necessario correggere tale disposizione anticipandone l'entrata in vigore: le norme vigenti, infatti, già avevano previsto una modifica dei riferimenti temporali dell'ISEE a decorrere dal 1° settembre e, in assenza del presente intervento normativo urgente, i riferimenti cambierebbero due volte nel giro di pochi mesi (settembre e gennaio); inoltre, poiché il decreto crescita ha modificato anche le scadenze della presentazione della dichiarazione dei redditi, posticipandole nell'anno già in corso al 30 novembre, la conseguenza sarebbe che per questi cittadini il reddito 2018 verrebbe dichiarato in sede ISEE prima di essere dichiarato ai fini fiscali.

Inoltre, appare opportuno delimitare, per mezzo di un apposito decreto, le modalità con cui i cittadini potranno aggiornare la propria situazione reddituale e fiscale a quella dell'anno precedente. Altrimenti si aprirebbe lo spazio a dichiarazioni non verificabili negli archivi dell'anagrafe tributaria (ad esempio, se un dato nucleo familiare decidesse di aggiornare nel gennaio 2020 i redditi e patrimoni nell'ISEE al 2019, non sarebbe in alcun modo possibile controllare preventivamente quanto dichiarato).

Si ricorda che l'ISEE coinvolge circa cinque milioni di nuclei familiari, per oltre un quarto della popolazione italiana, e decine di migliaia di enti erogatori.

ARTICOLO 8 – FONDO DISABILI

L'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, destinato a concedere ai datori di lavoro, al ricorrere delle condizioni di cui, ai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo, un incentivo per le assunzioni delle persone con disabilità.

Il presente articolo aggiunge un comma all'articolo 13 al fine di consentire che il predetto Fondo possa essere alimentato anche da versamenti volontari da parte di soggetti privati, in un'ottica di solidarietà sociale.

Ciò nasce dall'esigenza avvertita dalla società civile di contribuire in modo concreto e tangibile all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, effettuando libere donazioni al predetto Fondo, destinato a erogare incentivi a quei datori di lavoro che assumono persone con disabilità anche gravi, che con maggiori difficoltà possono trovare una propria dimensione lavorativa.

Pertanto la disposizione costituisce, per un verso un potenziale strumento nuovo di sostegno incentivante all'occupazione di persone con disabilità e, per altro verso, uno strumento di crescita sociale, in termini di cultura della solidarietà, coerentemente con il principio di sussidiarietà.

Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato, vengano stabilite le modalità per il versamento delle donazioni all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

CAPO II – CRISI AZIENDALI

ARTICOLO 9 – SARDEGNA E SICILIA

Con il presente articolo si assegnano ulteriori risorse alla regione Sardegna ai fini della prosecuzione, entro l'anno 2019, dei trattamenti in deroga di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. In questo modo, la platea dei lavoratori, già occupati nelle aree di crisi industriali complessa rico-

nosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, potrà proseguire nell'utilizzo di trattamenti in deroga (CIGS e mobilità) nel 2019, sempre a condizione che siano contestualmente applicate le misure di politica attiva, come già previsto dalla norma in vigore.

Inoltre si aumentano, per l'anno 2019, le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in quanto, nelle aree di crisi industriale complessa presenti nel territorio siciliano sono emerse ulteriori esigenze di tutela di particolari situazioni di crisi occupazionale, richiedenti il ricorso agli ammortizzatori sociali.

ARTICOLO 10 - ISERNIA

L'articolo in argomento mira ad estendere le disposizioni contenute nell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di mobilità in deroga, per le aree di crisi industriale complessa della provincia di Isernia ai lavoratori che « alla data del 31 dicembre 2016 risultano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga », quindi ai 40 lavoratori dell'ex stabilimento di Isernia, che hanno terminato il trattamento di mobilità in deroga nel periodo antecedente il 22 novembre 2017, salvo che alcuni di questi lavoratori abbiano ottenuto l'accoglimento della propria istanza di reddito di cittadinanza, non cumulabile con detta mobilità.

ARTICOLO 11 - ESONERO CONTRIBUTIVO ADDIZIONALE

L'articolo propone un'agevolazione finalizzata a salvaguardare l'occupazione nelle grandi imprese con più unità produttive sul

territorio nazionale, di cui almeno una sita in un'area di crisi industriale complessa. L'agevolazione consiste nell'esonero dal versamento della contribuzione addizionale prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015, in caso di ricorso all'intervento dell'Integrazione salariale straordinaria, in presenza delle seguenti condizioni:

a) le imprese appartengono al settore della fabbricazione di elettrodomestici;

b) hanno unità produttive nel territorio nazionale - di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa - e occupano più di 4000 lavoratori;

c) abbiano stipulato un contratto di solidarietà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, finalizzato al mantenimento dell'occupazione tramite la riduzione concordata dell'orario di lavoro avviata nel corrente anno 2019 per almeno quindici mesi.

L'esonero è autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo verbale di accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da stipulare entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

La presente misura non può essere considerata come una forma di aiuto di Stato in quanto si inserisce in un programma di sostegno al reddito in favore dei lavoratori inseriti in un contratto di solidarietà che sono ritenuti in esubero e che rischierebbero - in assenza di detto sostegno - di essere espulsi dal posto di lavoro.

Il beneficio previsto non deve dunque essere letto come un finanziamento all'impresa, bensì come un sistema di tutela ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali.

L'articolo ha una finalità sociale e non dà un vantaggio economico a imprese singole o gruppi di imprese; esso ha come principale obiettivo quello di evitare dispersioni occupazionali con gravi ripercussioni anche sulle aree geografiche interessate, parte delle quali si trova del Sud d'Italia, dove, come è noto,

vi è un tenore di vita generalmente inferiore agli *standard* nazionali, come peraltro dimostrato dall'assegnazione di risorse dei fondi strutturali europei, da cui si evince che la media pro capite del Pil è inferiore al 75 per cento della media europea. Il comma 3 prevede che l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ARTICOLO 12 – POTENZIAMENTO STRUTTURA CRISI DI IMPRESA

La presente norma ha la finalità di potenziare temporaneamente il funzionamento della struttura di crisi preposta alla gestione dei « tavoli di crisi » istituiti ovvero istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico, attraverso l'acquisizione di risorse specializzate, da destinare, fino al 31 dicembre 2021, allo studio di idonee soluzioni per risolvere le problematiche sottese ai tavoli stessi.

In particolare, si prevede che, all'unità di crisi, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, venga assegnato un contingente di personale, fino ad un massimo di 12 unità, munito di specifiche e necessarie competenze ed esperienze in materia di politica industriale, analisi e studio in materia di crisi di impresa.

Il citato personale di Area III del comparto funzioni centrali, potrà essere costituito da dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Infine, è previsto che il trattamento economico complessivo sia a carico dell'amministrazione di destinazione.

ARTICOLO 13 – FONDO PER RIDURRE I PREZZI DELL'ENERGIA PER LE IMPRESE E PER EVITARE CRISI OCCUPAZIONALI NELLE AREE DOVE È PREVISTA LA CHIUSURA DELLE CENTRALI A CARBONE

Ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante « Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra », i proventi delle aste delle quote CO₂ sono raccolti dal Gestore Servizi Energetici – GSE, in quanto soggetto responsabile del collocamento, e da quest'ultimo trasferiti in apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato.

Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati secondo quanto stabilito dai commi 5 e 6 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo e da altre disposizioni in materia finanziaria e fiscale, introdotte con successivi decreti-legge (decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205).

Al sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il 50 per cento delle risorse è destinato al « Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato », mentre il rimanente 50 per cento è a sua volta suddiviso e assegnato nella misura del 70 per cento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per interventi per la decarbonizzazione, e per il 30 per cento al Ministero dello sviluppo economico per interventi di promozione dell'efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile.

I proventi delle aste delle quote CO₂ relative all'annualità 2018 già effettuate ammontano a circa 1.450 milioni di euro, in forte aumento rispetto ai circa 550 milioni di euro relativi all'annualità 2017 e, pertanto, risulta un aumento del gettito per circa 900 milioni di euro.

Questa situazione di maggiori entrate continuerà anche per i prossimi anni, anche perché la politica della Commissione europea è quella di utilizzare i propri strumenti di gestione per far innalzare il costo delle quote per favorire gli interventi di decarbonizzazione.

Tuttavia, come anche riconosciuto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le imprese italiane a forte consumo di energia risentono ormai da anni di una pesante distorsione del mercato interno dovuta alla mancata compensazione a livello nazionale dei costi indiretti delle stesse quote che vengono poi trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica (*Carbon Leakage* indiretto).

Come è noto l'Italia attualmente non prevede alcuna forma di compensazione per i costi indiretti ingenerati dal trasferimento in bolletta del costo della CO₂, mentre un numero considerevole di Stati membri dell'Unione europea, tra cui Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Olanda, Belgio e Grecia si avvale, in taluni casi già dal 2013, di quanto previsto dalle linee guida sugli aiuti di Stato, adottate nel 2012 dalla Commissione europea, per compensare tali effetti negativi sulle proprie industrie nazionali.

La stessa Autorità garante rileva come: «la mancata successiva effettiva definizione in Italia di tali misure finanziarie compensative, a fronte del fatto che altri Stati membri – tra cui Germania, Inghilterra, Spagna e Olanda, hanno già adottato misure finanziarie ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della direttiva ETS - *Emission Trading System* (quindi consentendo alle imprese ubicate nei rispettivi territori, di beneficiare di

aiuti finanziari *ad hoc* determinati sulla base dei criteri dettati dalla Commissione), determina una chiara distorsione della concorrenza nella forma di una differente implementazione della normativa ETS nei diversi Stati membri dell'Unione europea ed in particolare, per quanto di interesse dell'Autorità, un evidente svantaggio competitivo per le imprese italiane nei confronti dei concorrenti comunitari che beneficino di un programma di misure compensative predisposte dallo Stato membro nel cui territorio sono situati ».

Infatti, contrariamente ai costi diretti, non esiste un approccio armonizzato comune per il rimborso parziale dei costi indiretti: la compensazione rientra nella discrezionalità degli Stati membri anche se soggetta alle verifiche di conformità alla disciplina degli aiuti di Stato nell'ETS. Attualmente, gli Stati membri potrebbero compensare nel 2018 fino all'80 per cento e nel 2019 fino al 75 per cento dei costi indiretti delle loro imprese eleggibili. Tale possibilità è esplicitamente prevista nelle direttive europee del settore.

Nel 2018, undici Stati membri e la Norvegia compensavano i costi indiretti, per il Lussemburgo e la Regione della Vallonia sono stati approvati gli schemi più recenti dalla Commissione UE, mentre recentemente Repubblica Ceca e Polonia hanno deciso che la compensazione inizi dal 2021.

La tabella seguente mostra la compensazione dei costi indiretti negli Stati membri per gli anni 2016 e 2017. A proposito della percentuale di incidenza sul totale delle entrate dalle aste, si ricorda che secondo la nuova direttiva ETS, gli Stati membri dovrebbero destinare a compensazione indiretta non più del 25 per cento del totale delle proprie entrate dalle aste.

Table 2: Indirect costs compensation and total auction revenues – 2016 and 2017						
Member State	Compensation paid for 2016 (€ million)	Auction revenues 2016 (€ million)	Percentage	Compensation paid for 2017 (€ million)	Auction revenues 2017 (€ million)	Percentage
Flanders	46.75	56.92	82.14%	31.72	76.14	41.67%
Netherlands	53.59	142.61	37.58%	36.9	190.71	19.35%
Germany	288.72	850.72	33.95%	202.21	1,146.82	17.63%
UK	19	424.33	4.48%	17.16	566.48	3.03%
Spain	71.44	369.46	19.34%	66.64*	493.55	13.50%
France	135.15	234.68	57.59%	98.73	313.40	31.50%
Slovakia	10	65.05	15.37%	10	87.06	11.49%
Finland	37.91	71.22	53.22%	26.75	95.26	28.08%
Latvia	1.04	11.5	8.70%	0.24	15.39	1.54%
Greece	12.4	148.05	8.38%	12.44	198.03	6.28%

Note: For Spain only the preliminary data is available, the final amount is expected to be slightly higher
Source: ERCST elaborations on Member States reports on indirect costs compensation, 2019

Il fine della proposta normativa è pertanto di utilizzare parte delle risorse aggiuntive rispetto a un tetto prestabilito di entrata, pari a 1.000 milioni di euro l'anno, fino a un massimo di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro all'anno per gli anni successivi, per accompagnare la trasformazione verso la decarbonizzazione delle imprese ad alta intensità elettrica. In particolare, la misura è destinata alle imprese, individuate ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, quali appartenenti ai settori o ai sottosettori considerati esposti ad un rischio elevato di risocializzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.

La norma istituisce un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, denominato « Fondo per la transizione energetica nel settore industriale », nel quale far confluire le predette risorse, per essere poi riassegnate alle imprese in accordo alle

disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come da ultimo modificata con direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, secondo i meccanismi previsti dalle citate linee guida della Commissione sugli aiuti di Stato in ETS.

Le modalità di alimentazione del Fondo sono demandate a uno o più decreti dei tre Ministeri interessati da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della disposizione. L'applicazione della norma sarà soggetta a notifica alla Commissione europea.

Un altro campo di intervento della norma è quello di evitare crisi occupazionali nelle aree dove in base al Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, la cui versione definitiva dovrà essere inviata alla Commissione europea entro il 2019, è prevista la chiusura delle centrali a carbone attualmente operanti. Si tratta delle centrali di Monfalcone, Brescia, Fusina, La Spezia, Bastardo, Torrevaldaliga Nord, Brindisi Sud, Fiumesanto e

Sulcis. Nel corso delle riunioni tecniche tenutesi presso il Ministero dello sviluppo economico è emersa la viva preoccupazione da parte sindacale per il forte calo dell'occupazione determinato da tali chiusure, pur in presenza in alcuni casi di interventi di riconversione delle centrali con centrali a gas.

Occorre quindi promuovere progetti di riqualificazione e riconversione dell'occupazione locale, per evitare l'aggravarsi di crisi locali.

La possibilità di utilizzo dei proventi delle aste CO₂ per tali iniziative è espressamente prevista dalla citata direttiva 2003/87/CE (articolo 10, comma 3, lettera k)) per promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in coordinamento con le parti sociali.

Una quota di 20 milioni di euro annui, per un periodo dal 2020 fino al 2024, dei proventi verrebbe perciò destinata a un Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico denominato « Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone », per finanziare tali interventi che possano garantire per il futuro il mantenimento dei livelli di occupazione locale.

ARTICOLO 14 – ILVA SPA

A seguito dell'intervento normativo recato dall'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la disposizione allo stato vigente di cui al primo periodo dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, equipara, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'autorizzazione integrata am-

bientale (A.I.A.), l'osservanza delle disposizioni contenute nel cosiddetto Piano Ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014, come successivamente modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2017, alla adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In altre parole, osservare correttamente le prescrizioni del Piano Ambientale equivale ad adottare, ed attuare efficacemente, i modelli di organizzazione e gestione previsti dal citato decreto legislativo n. 231 del 2001 relativamente alla valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A.

L'articolo in esame è volto a sostituire il riferimento all'A.I.A. con un più coerente riferimento al Piano Ambientale: dal momento che la disposizione, inizialmente, si riferisce alla « osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale », è bene che sia ai fini della valutazione delle condotte puntualmente connesse all'attuazione del Piano Ambientale medesimo (e non dell'A.I.A.) che operi il meccanismo di equivalenza tra, da un lato, l'osservanza dei precetti dettati dal citato Piano Ambientale e, dall'altro, l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La modifica al secondo periodo dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, contribuisce a esplicitare come le condotte poste in essere in attuazione del predetto Piano Ambientale, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possano dare

luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, non solo in quanto integrano esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale ma, altresì, poiché costituiscono adempimento dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale.

Viene dunque operato un chiaro richiamo al cosiddetto principio di non contraddizione, principio comunque immanente all'ordinamento penalistico, riconducibile (tra gli altri) al disposto dell'articolo 51 del codice penale, ai sensi del quale: « l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità esclude la punibilità [...] ». Come evidente, detta disposizione esclude che l'esecuzione di una medesima condotta da parte di un soggetto possa essere, allo stesso tempo imposta dall'ordinamento giuridico per un verso e assoggettata a sanzione penale per altro verso.

Il richiamo a siffatta causa di giustificazione dell'illecito (o scriminante) è motivato dunque dalla esigenza di chiarire come tutto ciò che venga (correttamente) posto in essere in esecuzione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (tale essendo, nei fatti, la « veste giuridica » del Piano Ambientale di cui la norma tratta) non possa, proprio perché si tratta di doveri imposti da norma giuridica, dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del soggetto agente e, conseguentemente, non possa tradursi nell'assoggettamento del medesimo soggetto a regimi sanzionatori.

Infine, al terzo periodo dell'articolo 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 1 del 2015, ferma restando la previsione - introdotta con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 - secondo cui la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere sino al 6 settembre 2019 (e non

più come previsto precedentemente a detta novella legislativa, sino alla data di scadenza della autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, vale a dire - attualmente - sino al 23 agosto 2023, in virtù del combinato disposto dell'articolo 6, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, e dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20), si prevede che, per il solo affittuario o acquirente (e i soggetti da questi funzionalmente delegati), detta disciplina si applichi con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del più volte citato Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A, in amministrazione straordinaria, restando in ogni caso ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa eventualmente derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In altre parole, per quanto riguarda l'attuale gestore dello stabilimento, le condotte poste in essere in attuazione delle prescrizioni del Piano Ambientale non possono dar luogo a responsabilità penale o amministrativa del medesimo gestore (soggetto in capo al quale pende l'obbligo di adempiere a dette prescrizioni) sino alla scadenza del termine posto, dal Piano stesso, per il corretto e puntuale completamento di ciascuna di tali prescrizioni che venga in rilievo con riferimento alle condotte materialmente poste in

essere da parte del gestore o, nel caso in cui si tratti di una data precedente, sino alla scadenza del termine entro il quale il gestore medesimo si sia contrattualmente impegnato, nei confronti di ILVA S.p.A, in amministrazione straordinaria, a portare a termine il completamento della singola prescrizione.

Conseguentemente, le condotte che doversero essere poste in essere da parte dell'attuale gestore, pur in esecuzione del predetto Piano Ambientale, successivamente alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso (o successivamente al decorso dei termini contrattualmente previsti, se più ravvicinati) per ogni singola prescrizione ivi prevista che venga in rilievo relativamente alle suddette condotte daranno luogo - se del caso - a responsabilità penale o amministrativa del gestore medesimo secondo quanto ordinariamente previsto dalle norme di riferimento e restando, comunque, ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa che dovesse scaturire dalla violazione di norme poste a presidio e a salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori.

ARTICOLO 15 - MODIFICHE ALL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34

La disposizione interviene sull'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con le misure che saranno di seguito illustrate, la cui necessità ed urgenza è correlata all'esigenza di rendere immediatamente operativo il Fondo salva-opere previsto da tale disposizione normativa, allo scopo di evitare che i tempi di approvazione di una legge in via ordinaria impediscano, per molti degli imprenditori beneficiari delle risorse del Fondo, di fruirne tempestivamente.

Ciò potrebbe invero avere, con ogni evidenza, l'effetto di rendere praticamente inutile la tutela prevista, con conseguente sotto-

posizione dei beneficiari di tale risorse, a propria volta, a procedure di crisi (concordato, fallimento eccetera), con gravissime ricadute negative sull'occupazione e sulla prosecuzione dei lavori.

In questa prospettiva, l'articolo in esame prevede:

- alla lettera *a*), un intervento sul comma 1-*bis*, quarto periodo, dell'indicata previsione normativa, che si sostanzia nella sostituzione delle parole « di lavori » con quelle di « sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari », in questa parte non si va, sostanzialmente, a modificare l'ambito applicativo della disposizione sul piano soggettivo ma soltanto a chiarire lo stesso, onde evitare - di qui la necessità ed urgenza - che vengano esclusi dall'accesso alle risorse del Fondo soggetti come i fornitori nelle ipotesi di affidamenti da parte di contraente generale che sono coloro i quali hanno, secondo i dati raccolti, i crediti più risalenti e consistenti nelle recenti procedure di crisi che hanno riguardato alcuni tra i maggiori contraenti generali operanti in ambito nazionale;

- alla lettera *b*), un intervento sul comma 1-*ter*, quinto periodo, dell'indicata disposizione normativa, che prevede la sostituzione, nell'ottica di chiarire la portata della medesima disposizione, allo scopo di evitare incertezze nella fase applicativa e quindi ritardi nell'erogazione di risorse necessarie per scongiurare l'imminente crisi di alcune delle imprese beneficiarie, delle parole « del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale » con quelle « dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale »;

- alla lettera *c*), un intervento - caratterizzato da peculiare necessità ed urgenza - che sancisce, in favore delle imprese beneficiarie delle risorse del « Fondo salva-opere », anche in pendenza di controversie

giurisdizionali, una deroga alla normativa in tema di regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), consentendo alle medesime – che si trovano in una situazione di eccezionale crisi di liquidità dipendente da un prolungato inadempimento

del committente o del contraente generale nei loro confronti – di accedere alle risorse anche a prescindere dalla regolarità di tale documentazione, purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ARTICOLI-1, 2 E 3 - RIDERS

- Modifiche al decreto legislativo n.81 del 15 giugno 2015 -

La proposta normativa all'articolo 1 apporta modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015, novellando il comma 1 dell'articolo 2, aggiungendo all'articolo 2 l'articolo 2-*bis*, recante un ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata, nonché aggiungendo un ulteriore capo dopo il Capo V (Capo V-*bis*), in materia di tutela del lavoro tramite piattaforme digitali.

La modifica proposta al comma 1, lettera a), dell'articolo 2, del d.lgs. n. 81/2015, intende meglio specificare la platea delle prestazioni di lavoro ai fini della applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, individuando quelle che si svolgono attraverso il ricorso a sistemi digitali tra quelle a carattere prevalentemente personale, continuative e la cui organizzazione è predisposta dal committente. La novella legislativa si rende necessaria per meglio individuare il campo di applicazione dell'articolo 2 del suddetto decreto legislativo, non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.

La lettera b) del comma 1, del sopra richiamato articolo 1, inserisce dopo l'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, l'articolo 2-*bis* che prevede, al comma 1, la revisione del requisito minimo di contribuzione - dai 3 mesi attuali ad 1 solo mese - richiesto all'iscritto nei dodici mesi antecedenti l'evento tutelato affinché lo stesso possa beneficiare delle prestazioni relative a congedo di maternità obbligatorio, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera.

Al contempo, la proposta normativa introduce al comma 2 una modifica della prestazione collegata alla degenza ospedaliera, prevedendo un aumento pari al 100% di tale indennità. Tale incremento interessa anche l'indennità di malattia dal momento che la normativa vigente prevede che quest'ultima prestazione venga erogata con un importo pari al 50% di quello relativo alla degenza ospedaliera.

Le stime degli oneri collegati ai punti sopraindicati sono state formulate sulla base dei dati osservati e consolidati nel corso del 2017 in relazione alla platea dei lavoratori beneficiari delle prestazioni interessate: allo scopo di valutare l'incremento dei beneficiari derivante dal nuovo requisito di 1 mese di contribuzione si è tenuto conto della distribuzione degli iscritti in base ai mesi di contribuzione. Si specifica che nel corso del 2017 sono stati rilevati i seguenti beneficiari:

- circa 550 beneficiari di indennità di ricovero cui corrisponde una indennità media annua di circa 450 euro;
- circa 1.100 beneficiari di indennità di malattia cui corrisponde una indennità media annua di circa 510 euro;
- circa 6.000 beneficiari di indennità di maternità/paternità cui corrisponde una indennità media annua di circa 4.500 euro;
- circa 1.100 beneficiari di congedi parentali cui corrisponde una indennità media annua di circa 1.050 euro.

Sulla base delle distribuzioni dei contribuenti per mesi di iscrizione e di quanto rilevato negli archivi di Istituto, si è stimato:

- l'ampliamento del 20% dei percettori di indennità di malattia con indennizzo minimo (pari al 4% del massimale contributivo/365 e in base a circa 24 gg di malattia);



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- l'ampliamento del 20% dei percettori di indennità di ricovero con indennizzo minimo (pari al 8% del massimale contributivo/365 e in base a circa 10 gg di ricovero);
- l'ampliamento del 30% dei percettori di indennità di maternità con una indennità media annua pari a 3.200 euro e di circa il 25% dei beneficiari dell'indennità per congedo parentale con una indennità media annua pari a 800 euro; tali importi medi sono stati valutati in considerazione di due mesi di contribuzione che riducono il reddito imponibile preso a base del calcolo come risulta dagli archivi di Istituto;
- i maggiori oneri per tutti i beneficiari (attuali e con eventuale ampliamento della platea) derivanti dalla maggiorazione del 100% delle indennità di ricovero e di malattia.

Di seguito lo sviluppo decennale delle principali componenti contabili; si precisa che gli oneri tengono conto non solo della nuova platea ma anche dei costi derivanti dal raddoppio delle indennità di malattia e di degenza per l'intero collettivo di beneficiari.

Aumento delle tutele in favore degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata

Maggiori oneri per la riduzione del requisito contributivo da 3 a 1 mese				Maggiori oneri per aumento del 100% dell'indennità di ricovero e malattia		Maggiori oneri complessivi
Indennità malattia	Indennità ricovero	Indennità di maternità	Congedo parentale	Indennità malattia	Indennità ricovero	Totale
Importo annuo in milioni di euro oneri (+)/risparmi (-)						
2019	0,03	0,01	2,90	0,11	0,30	3,5
2020	0,06	0,02	5,85	0,21	0,61	7,0
2021	0,06	0,02	5,99	0,22	0,62	7,2
2022	0,06	0,02	6,09	0,22	0,63	7,3
2023	0,06	0,02	6,19	0,22	0,64	7,4
2024	0,07	0,02	6,28	0,23	0,65	7,5
2025	0,07	0,02	6,37	0,23	0,66	7,6
2026	0,07	0,02	6,45	0,23	0,67	7,7
2027	0,07	0,02	6,53	0,24	0,68	7,8
2028	0,07	0,02	6,61	0,24	0,68	7,9
2029	0,07	0,02	6,73	0,24	0,69	8,1

La modifica alla lettera c) è finalizzata a riorganizzare una particolare categoria di lavoratori impiegati attraverso piattaforme digitali - attualmente non inquadrati in una peculiare tipologia contrattuale - stabilendo livelli minimi di tutela. L'articolo 47-bis, recante lo scopo, l'oggetto e l'ambito di applicazione della nuova disciplina riveste un mero carattere descrittivo, poiché individua i destinatari della disposizione citata e, dunque, non comporta alcun onere.

Tra le tutele previste per tale categoria si evidenziano quelle afferenti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, descritte nell'articolo 47-ter.

Il comma 1 dell'art. 47-ter prevede la soggezione alla tutela assicurativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 per i lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro riferite ad attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano attraverso piattaforme digitali.



Il premio di assicurazione è dovuto con le modalità di cui all'art. 41 del citato D.P.R. n.1124/1965 dal datore di lavoro, in base ai tassi di premio previsti per le attività svolte dalle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestite da Inail.

Per la determinazione del premio, in ragione della peculiarità del rapporto, la disposizione in esame assume come base imponibile la retribuzione convenzionale giornaliera prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente con l'impresa titolare della piattaforma digitale. Il valore della retribuzione giornaliera convenzionale, attualmente pari a euro 48,20, è annualmente rivalutata in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita accertato dall'Istat ai sensi dell'articolo 1, del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

Il premio assicurativo, determinato sulla base dei tassi delle tariffe Inail e della retribuzione giornaliera convenzionale, non è frazionabile in relazione al numero di ore lavorate giornalmente dal lavoratore assicurato.

Il comma 2 della disposizione in esame, oltre agli oneri assicurativi, pone a carico dell'impresa titolare della piattaforma digitale, tutti gli adempimenti previsti dal citato T.U. n. 1124/1965, e il comma 3 quelli previsti dal decreto legislativo n. 81/2008.

Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'onere per i premi assicurativi, nonché quello derivante dal rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza, grava esclusivamente sulle imprese che, attraverso le piattaforme digitali, organizzano l'attività dei lavoratori impiegati nella consegna di beni per conto altrui in ambito urbano.

L'articolo *47-quater* istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo *47-bis*. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Eventuali oneri di segreteria saranno coperti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente assegnate al Centro di responsabile del Ministero presso il quale l'osservatorio sarà istituito. Pertanto, la disposizione non comporta oneri, nuovi o diversi, a carico della finanza pubblica.

- Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 -

L'articolo 2 propone che le prestazioni collegate alla disoccupazione dei collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata - la cosiddetta "dis-coll" - possano essere concesse in presenza di almeno un mese di contribuzione (e non più tre come richiesto dalla normativa vigente) nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro fino all'evento di disoccupazione.

In proposito è stata esaminata la distribuzione dei collaboratori iscritti in via esclusiva per mese di contribuzione attualmente destinatari della norma. Dall'analisi del collettivo si è stimato che la platea aggiuntiva sia pari ad ulteriori 5.200 beneficiari annui cui andrebbe corrisposta una indennità mensile di durata pari alla metà del periodo per cui si è contribuito e di importo medio di circa 690 euro.



Aumento delle tutele in favore degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Maggiori oneri per: Requisito da 3 a 1 mesi per conseguimento dell'indennità dis coll	
Anno	Costo della prestazione
importo annuo in milioni di euro oneri (+)/risparmi (-)	
2019	1,8
2020	3,7
2021	3,7
2022	3,8
2023	3,9
2024	3,9
2025	4,0
2026	4,0
2027	4,1
2028	4,2
2029	4,2

Di seguito, il prospetto con evidenza degli oneri complessivi.

Aumento delle tutele in favore degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata	
Anno	Costo della prestazione
importo annuo in milioni di euro oneri (+)/risparmi (-)	
2019	5,3
2020	10,7
2021	10,9
2022	11,1
2023	11,3
2024	11,4
2025	11,6
2026	11,7
2027	11,9
2028	12,1
2029	12,3

Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui all'articolo 2, par. 1, a) 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro annui nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede:

- a) quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro annui nel 2028 e 12,3



milioni di euro annui a decorrere dal 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre, 2018, n. 145;

- b) quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

ARTICOLO 4 - ANPAL SERVIZI S.P.A.

La presente disposizione comporta oneri per 1 milione di euro alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione di cui al comma 2, atteso che viene abrogato il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019 e le risorse stanziata dalla disposizione abrogata, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, vengono destinate alle ulteriori spese di personale di Anpal servizi s.p.a..

Si conferma che l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019 non reca pregiudizio alle attività programmate a legislazione vigente.

ARTICOLO 5 - MISURE URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE INPS

L'art. 12, comma 6, del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, nella Legge n.26/2019, ha assegnato all'INPS, a decorrere dal 2019, 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel medesimo decreto.

Le risorse finanziarie aggiuntive saranno utilizzate per l'assunzione a regime, di n. 1003 candidati idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale, area C, posizione economica C1, in corso di espletamento.

Le predette assunzioni, con contestuale incremento della dotazione organica, saranno effettuate con una tempistica compatibile con la disponibilità da parte dell'Istituto delle risorse finanziarie previste dalla norma in esame, tenuto conto delle riduzioni previste, per gli anni 2019 e 2020, dall'art. 10-bis, comma 2, D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2019, n. 44 e, successivamente, dall'art. 41-bis, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che ha modificato l'art. 1, comma 250-ter, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232.

ARTICOLO 6 - LSU/LPU

L'articolo prevede la proroga fino al 31 dicembre 2019 delle convenzioni sottoscritte, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettere a) e b), e comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81) e dei contratti di lavoro a tempo determinato presso gli enti pubblici della Regione Calabria dei lavoratori socialmente utili (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 7, decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468) e di pubblica utilità (di cui all'articolo 3, comma 1, decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280) incentivati con le risorse statali ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti della spesa già sostenuta, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 78 comma 2, lettere a) e b) e comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



La disposizione, pertanto, non comporta per il 2019 nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e cioè del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Infatti, le risorse per la copertura annuale degli assegni ai lavoratori socialmente utili (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81) e l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro a favore dei medesimi - oggetto delle convenzioni con le regioni ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera a) e lettera b) e comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - sono già previste nello stanziamento annuale del Fondo sociale per occupazione e formazione come pure quelle concernenti la proroga dei contratti a tempo determinato di LSU (ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81) e di lavoratori di pubblica utilità (ex articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280) presso enti pubblici della Calabria che sono comunque compresi nei limiti dello stanziamento annuale (di 50 milioni di euro) di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a carico del predetto Fondo.

ARTICOLO 7 - ISEE

Le modifiche introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Viene infatti anticipata l'entrata in vigore dei modificati riferimenti temporali di redditi e patrimoni per tener conto delle nuove scadenze fiscali, al fine di evitare che tali riferimenti vengano modificati due volte nel volgere di pochissimo tempo: secondo le disposizioni previgenti, infatti, i riferimenti avrebbero dovuto già essere modificati al 1° settembre 2019. In realtà, possono immaginarsi risparmi, seppur non quantificabili, in termini di minori costi di intermediazione da parte dei CAF, evitando in tal modo il ripetersi di più dichiarazioni a fini ISEE dei medesimi soggetti nel giro di pochi mesi. Inoltre, l'ancoraggio a modalità estensive dell'ISEE corrente, con apposito decreto volto a regolare la possibilità di anticipare l'evidenziazione di redditi e patrimoni più recenti, fa potenzialmente salva la possibilità della dichiarazione ISEE precompilata sulla base dei dati già dichiarati al fisco. Come è noto, la pre-compilazione, oltre a semplificare gli adempimenti per i cittadini, ne migliora anche la *compliance*.

ARTICOLO 8 - FONDO DISABILI

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto prevede che il Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 13 della legge n. 68 del 1999 sia alimentato da atti di liberalità provenienti da soggetti privati effettuati a titolo gratuito e per spirito di solidarietà sociale.

CAPO II - CRISI AZIENDALI

ARTICOLO 9 - SARDEGNA E SICILIA

Il comma 1 assegna ulteriori risorse pari a 3,5 milioni di euro nell'anno 2019 alla Regione Sardegna ai fini della prosecuzione, entro l'anno 2019, dei trattamenti in deroga di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonché di cui all'articolo 53-ter del decreto legge n. 50 del 2017. Si conferma che l'articolo serve a prorogare gli ammortizzatori sociali per le aree di crisi complessa della Regione Sardegna per l'anno 2019, senza slittamento al 2020.



In questo modo, la platea dei lavoratori, già occupati nelle aree di crisi industriali complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 potrà proseguire nell'utilizzo di trattamenti in deroga (CIGS e mobilità) nel 2019, sempre a condizione che siano contestualmente applicate le misure di politica attiva, come già previsto dalla norma in vigore.

La misura è finanziata dalle risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si precisa, infine, che non vengono effettuati trasferimenti di risorse alla Regione Sardegna, ma solo assegnazioni sulla base delle necessità rappresentate di volta in volta dalla Regione stessa.

Il comma 2 destina ulteriori risorse alla Regione siciliana pari a 30 milioni di euro nell'anno 2019. All'onere derivante si provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Si precisa, infine, che non vengono effettuati trasferimenti di risorse alla Regione Sicilia, ma solo assegnazioni sulla base delle necessità rappresentate di volta in volta dalla Regione stessa.

Si conferma che le risorse sono state già calcolate e gli interventi già inseriti tra quelli a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione in quanto lo stesso presenta le relative disponibilità per l'esercizio finanziario 2019, anche relativamente alla copertura della contribuzione figurativa.

Si conferma che l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo non reca pregiudizio alle attività programmate, in quanto - come già detto - le risorse sono state già calcolate e gli interventi già inseriti tra quelli a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le relative disponibilità per l'esercizio finanziario 2019.

ARTICOLO 10 - ISERNIA

L'articolo estende le disposizioni dell'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017 ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Isernia - nel limite massimo di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 - si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 11 - ESONERO CONTRIBUTO ADDIZIONALE

L'articolo prevede l'esonero dal versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità lavorative e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di garantire la continuità produttiva e mantenere stabili i livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di



solidarietà, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a 15 mesi.

Ai fini dell'individuazione della platea oggetto di valutazione sono state considerate le autorizzazioni riportate nei decreti direttoriali, n. 102688 del 14/2/2019 e n. 102828 del 12/3/2019.

La Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali dell'INPS ha fornito distintamente per decreto e per singola unità produttiva la stima del contributo addizionale in esame. Tale contributo è stato calcolato per il decreto n. 102688, in cui sono presenti tutte le autorizzazioni, sulla base della retribuzione media mensile differenziale di accredito di 1.643,24 euro.

Sul decreto n. 102828 la retribuzione media mensile differenziale di accredito utilizzata per il calcolo del contributo addizionale è pari a 1.469,64 euro e per le domande non ancora autorizzate si è ipotizzata l'aliquota contributiva massima del 15%. Si fa presente che, pur considerando le domande elaborate, i lavoratori risultano 2.590 e pertanto, rispetto al numero massimo di 3.783 previsto nel decreto, ne mancherebbero 1.193. Per tale ragione, è stata fatta una stima anche per i lavoratori mancanti usando l'aliquota massima (15%) e il periodo massimo (24 mesi).

Il numero medio di mesi di esonero distintamente per aliquota addizionale e per decreto sono riportati nella seguente tabella:

**Numero medio mesi di
esonero del contributo
addizionale CIGS**

	N° decreto	
	102828	102688
9%	0,0	11,3
12%	8,0	7,9
15%	18,8	5,5

Il dato fornito è stato aggiornato sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 9 aprile 2019. Nella tabella seguente sono riportate le minori entrate contributive derivanti dall'esonero in esame distintamente per gli anni 2019 e 2020 e per singolo decreto:



**Onere derivante dall'esonero contributi del
contributo addizionale CIGS per la aziende di
cui ai decreti 102828 1e 102688**

(Importi in milioni di euro)

	N° decreto		
	102828	102688	Totale
2019	10,0	0,8	10,8
2020	6,9	0,1	7,0

L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo in esame è quindi complessivamente pari a 16,9 milioni di euro in quanto solo nel caso del decreto 102828 l'impresa considerata (Whirlpool Emea) ha un organico superiore alle 4.000 unità. Nel caso del decreto 102688 il costo è di 900.000,00 euro, ma l'impresa considerata (Whirlpool Italia) ha circa 400 dipendenti e quindi non rientra nel campo di applicazione del presente articolo.

Agli oneri descritti, dunque, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 10 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

b) quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata istituita dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nell'ambito del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993 per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Si conferma che l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo non reca pregiudizio alle attività già programmate a legislazione vigente e che le fonti di copertura indicate presentano la necessaria disponibilità.



ARTICOLO 12 - POTENZIAMENTO STRUTTURA CRISI DI IMPRESA

Si illustrano di seguito i costi complessivi a carico dell'Amministrazione di destinazione per le fasce economiche dei funzionari di Area III, ai sensi del CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018:

LIVELLI RETRIBUTIVI							
AREA + FASCIA	VECCHIA CLASSIFIC.	STIP+IIS PER 13 MENSILITA'	IVC 2019	IND.AMM. MISE	TOTALE LORDO	ONERI AMM.NE 30,30%	TOTALE AL LORDO ONERI RIFLESSI
TERZA AREA - FASCIA 7		34.933,69	244,53	3.930,00	39.108,22	15.009,73	54.117,95
TERZA AREA - FASCIA 6		32.899,75	230,36	3.930,00	37.060,11	14.223,67	51.283,78
TERZA AREA - FASCIA 5	C3s	30.820,48	215,80	3.930,00	34.966,28	13.420,06	48.386,34
TERZA AREA - FASCIA 4	C3	28.945,41	202,67	3.930,00	33.078,08	12.695,37	45.773,45
TERZA AREA - FASCIA 3	C2	26.259,61	184,47	3.526,92	29.971,00	11.502,87	41.473,87
TERZA AREA - FASCIA 2	C1s	24.997,49	174,96	3.136,92	28.309,39	10.865,14	39.174,53
TERZA AREA - FASCIA 1	C1	24.149,43	169,00	3.136,92	27.455,35	10.537,36	37.992,71

Stimando, quindi, prudenzialmente il costo medio di un'unità di Area III in circa 45.000 Euro annui, il costo annuo complessivo per 12 funzionari può essere determinato in 540.000 Euro.

Per il 2019, entrando in disposizione in vigore solo nel terzo quadrimestre, la spesa massima non potrebbe comunque superare i 180.000 Euro.

Al relativo onere per il 2019 si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dai Fondi di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che sono stati acquisiti definitivamente al bilancio dello Stato e che presentano la necessaria disponibilità; mentre, per gli anni 2020-2021, mediante defianziamento del Fondo per il commercio equo solidale, che presenta uno stanziamento pari ad un milione di euro all'anno.

ARTICOLO 13 - FONDO PER RIDURRE I PREZZI DELL'ENERGIA PER LE IMPRESE E PER EVITARE CRISI OCCUPAZIONALI NELLE AREE DOVE È PREVISTA LA CHIUSURA DELLE CENTRALI A CARBONE

La norma destina al due nuovi Fondi una quota, comunque contingentata entro un valore massimo rispettivamente di 100 milioni per il 2020 e di 150 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2021 e di 20 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, delle maggiori entrate che deriveranno nei prossimi anni dalle aste CO2 in funzione dell'aumento progressivo del valore delle quote stesse.

Infatti, già dal 2019, sulla base dei proventi derivanti dalle aste 2018 pari a 1452 milioni di euro, le entrate complessive statali sono aumentate di circa 900 milioni di euro rispetto al 2017, e tale aumento risulterà, secondo le analisi disponibili, crescente nei prossimi anni. I due fondi istituiti dal presente articolo, peraltro, saranno alimentati dalle quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, solo nel caso in cui tali proventi non siano in grado di soddisfare le finalità dei fondi, per la residua copertura si utilizzeranno le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.¹¹

Si sottolinea che le previsioni dell'andamento dei prezzi delle quote, anche in funzione della misura che la Commissione Europea può adottare per regolare il prezzo, indicano un costante aumento nei prossimi anni e quindi un gettito comunque crescente, anche in presenza della quota da destinare al Fondo di compensazione.



ARTICOLO 14 - ILVA

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 15 - MODIFICHE ALL'ART. 47 DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34

La disposizione interviene su alcuni profili della disciplina delle forme di accesso e delle modalità di erogazione delle risorse del "Fondo salva-opere" istituito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, allo scopo di evitare l'aggravarsi della crisi di liquidità delle imprese beneficiarie.

In particolare, mediante la lettera a), si effettua un intervento sul comma 1-bis, quarto periodo, dell'indicata previsione normativa, che si sostanzia nella sostituzione delle parole "di lavori" con quelle di "subfornitori, subappaltatori, subaffidatari". In questa parte non si va, sostanzialmente, a modificare l'ambito applicativo della disposizione sul piano soggettivo ma soltanto a chiarire lo stesso, onde evitare - di qui la necessità ed urgenza - che vengano esclusi dall'accesso alle risorse del Fondo soggetti come i fornitori nelle ipotesi di affidamenti da parte di contraente generale per i quali si pongono le medesime esigenze di tutela che riguardano gli altri soggetti beneficiari delle risorse.

La lettera b) della norma opera, poi, un intervento sul comma 1-ter, quinto periodo, del medesimo articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede la sostituzione, nella prospettiva di chiarire la portata della medesima disposizione, allo scopo di evitare incertezze nella fase applicativa e quindi ritardi nell'erogazione delle risorse necessarie per scongiurare l'imminente crisi di alcune delle imprese beneficiarie, delle parole "del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale" con quelle "dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale".

La lettera c) inserisce alcuni periodi al comma 1-ter dello stesso articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Più in particolare, il primo periodo chiarisce - in armonia con l'inopponibilità della certificazione dei crediti operata dal Fondo salva-opere nella procedura concorsuale a carico del committente o del contraente generale, ossia nei rapporti tra privati - che le eventuali controversie pendenti sulla spettanza dei crediti per i quali sono previste le risorse del Fondo tra i beneficiari delle stesse e l'appaltatore, il contraente generale ovvero l'affidatario del contraente generale non è ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo.

Il secondo periodo introdotto dalla lettera c) nell'ambito dell'art. 1-ter subordina l'erogazione delle risorse a carico del "Fondo salva-opere", nel rispetto della normativa vigente, alla verifica, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della sussistenza delle condizioni per il rilascio del Durc e pertanto all'acquisizione del medesimo Documento attraverso il sistema automatizzato "Duro on line", introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in combinato disposto con il comma 3, della medesima disposizione, in caso di esito irregolare, è attivato l'intervento sostitutivo del Ministero fino alla concorrenza dell'importo dell'irregolarità contributiva accertata.



Il terzo periodo della medesima lettera c) dell'art. 15 del decreto disciplina l'ipotesi nella quale, prima dell'erogazione delle risorse del Fondo al beneficiario, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti effettui la verifica di cui all'articolo 48 bis, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: anche in questa ipotesi è previsto, in caso di accertamento di irregolarità, l'intervento sostitutivo.

In sostanza, solo al termine dei procedimenti di verifica di cui al secondo ed al terzo periodo della lettera c), l'eventuale somma residua potrà essere in concreto erogata, entro i limiti della capienza del Fondo, al richiedente beneficiario.

In via alternativa, è fatta peraltro salva la possibilità del beneficiario delle risorse del Fondo di regolarizzare la propria posizione contributiva e previdenziale accedendo a forme di pagamento con modalità rateale ovvero di definizione agevolata previste dalle vigenti disposizioni normative. Ne deriva che la conseguente regolarità della documentazione contributiva e fiscale consentirà al beneficiario di accedere alle risorse del Fondo anche ove, ad esempio, abbia presentato istanza di regolarizzazione del DURC mediante il pagamento della prima rata, accettato il piano di ammortamento da parte dell'Istituto. In deroga ad eventuali previsioni normative in senso contrario, per l'ipotesi nella quale il beneficiario opti per la rateazione o la definizione agevolata, restano impregiudicate le azioni giurisdizionali che gli stessi avessero già incardinato nei confronti dell'Erario, ovvero di enti assicurativi e previdenziali.

Sotto il profilo degli effetti finanziari non si ravvedono nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, stante l'erogazione, anche rispetto all'intervento sostitutivo, delle somme nei limiti della capienza del Fondo istituito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
3 SET. 2019
Il Funziario Generale dello Stato
Giulio Altobelli



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019.

Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la tutela del lavoro al fine di assicurare protezione economica e normativa ad alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, i lavoratori precari, i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e i lavoratori con disabilità, nonché disposizioni volte a consentire la piena attuazione delle procedure connesse al riconoscimento del reddito di cittadinanza;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per fare fronte a rilevanti crisi industriali in corso in diverse aree del Paese al fine di garantire i livelli occupazionali e il sostegno al reddito dei lavoratori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

TUTELA DEL LAVORO

Articolo 1.

(Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo:
« Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le

modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali. »;

b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. (*Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata*). - 1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile.

2. La misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia. »;

c) dopo il Capo V è aggiunto il seguente:

« CAPO V-bis

TUTELA DEL LAVORO TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI

Art. 47-bis. (*Scopo, oggetto e ambito di applicazione*). - 1. Al fine di promuovere un'occupazione sicura e dignitosa e nella prospettiva di accrescere e riordinare i livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, le disposizioni del presente Capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 attraverso piattaforme anche digitali.

2. Ai fini del presente decreto si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere determinato in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi. Il corrispettivo orario è riconosciuto a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.

Art. 47-ter. (*Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*). - 1. I prestatori di lavoro di cui al

presente Capo sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL è determinato ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere lavorative.

2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, l'impresa che si avvale della piattaforma anche digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

3. L'impresa che si avvale della piattaforma anche digitale è tenuta nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 a propria cura e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 47-*quater*. (*Osservatorio*). - 1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del presente Capo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-*bis*. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti da INPS, INAIL e ISTAT, gli effetti delle disposizioni del presente Capo e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente ».

2. Gli articoli 47-*bis* e 47-*ter* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera *c*), si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 2.

(*Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015*)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'articolo 15, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole « tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un mese ».

Articolo 3.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) e di cui all'articolo 2, valutati in 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede:

a) quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Articolo 4.

(Emergenza occupazionale ANPAL Servizi Spa)

1. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « All'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 per il funzionamento e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le ulteriori spese di personale. ».

2. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione prevista al comma 2.

Articolo 5.

(Misure urgenti in materia di personale INPS)

1. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « e nei limiti della dotazione organica dell'INPS » sono aggiunte le seguenti: « , come rideterminata ai sensi del presente comma »;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: « La dotazione organica del personale di Area C dell'INPS è incrementata di n. 1003 unità. ».

Articolo 6.

(Misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU)

1. All'articolo 1, comma 446, lettera *h)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole « 31 ottobre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».

Articolo 7.

(Disposizioni urgenti in materia di ISEE)

1. L'articolo 4-*sexies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

« Art. 4-*sexies* (*Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica*). - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.” ».

Articolo 8.

(Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-*bis*, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

CAPO II

CRISI AZIENDALI

Articolo 9.

*(Aree di crisi industriale complessa
Regioni Sardegna e Sicilia)*

1. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:

« Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la Regione Sardegna può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 3,5 milioni di euro entro l'anno 2019 per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del secondo periodo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 282 è inserito il seguente:

« 282-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la Regione Siciliana può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 30 milioni di euro nell'anno 2019, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro, si provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

Articolo 10.

(Area di crisi industriale complessa Isernia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, si applicano, altresì, ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di

Isernia che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, salvo che gli stessi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano percettori di reddito di cittadinanza, a seguito di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.

(Esonero dal contributo addizionale)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al comma 1. L'esonero è autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla continuità produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali. L'accordo è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, decorsi i quali si intendono non più presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso della procedura di stipula dell'accordo emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla

sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. ».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 10 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

b) quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata istituita dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nell'ambito del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 12.

(Potenziamento della struttura per le crisi di impresa)

1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, in deroga alla dotazione organica del Ministero dello svi-

luppo economico e fino al 31 dicembre 2021, alla struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati fino ad un massimo di dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotati delle necessarie competenze ed esperienze in materia di politica industriale, analisi e studio in materia di crisi di imprese, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180.000 euro per l'anno 2019 e a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede quanto a 180.000 euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato, e quanto a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 13.

(Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per evitare crisi occupazionali nelle aree dove è prevista la chiusura delle centrali a carbone)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo di cui all'articolo 27, comma 2, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al “Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone” da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico. I criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del “Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone” sono stabiliti con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. ».

2. All'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il “Fondo per la transizione energetica nel settore industriale”, per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Il Fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, commi 3 e 6-*bis*, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva UE 2003/87/CE come da ultimo modificata con direttiva UE/2018/410. Con uno o più decreti adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ».

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « dell'A.I.A. » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano Ambientale medesimo »;

b) al secondo periodo, dopo le parole « in quanto costituiscono adempimento » sono inserite le seguenti: « dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione »;

c) al terzo periodo, dopo le parole « condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019 » sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati,

per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. »;

d) è aggiunto infine il seguente periodo: « In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ».

Articolo 15.

(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, quarto periodo, le parole « di lavori » sono sostituite dalle seguenti: « , sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari »;

b) al comma 1-*ter*, quinto periodo, le parole « del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale » sono sostituite dalle seguenti: « dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale »;

c) al comma 1-*ter* sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: « L'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale non è ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarità contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere e del credito certificato del richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui all'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi di

inadempienze, provvede direttamente al pagamento in conformità alle disposizioni del periodo precedente. Resta impregiudicata la possibilità per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente. Resta altresì impregiudicata la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi. ».

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 2019.

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

TONINELLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE